



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

ORIGINALE

Registro Generale n. 1315 del 01-07-2017

ORDINANZA DEL SINDACO

Ufficio:

**Oggetto: SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - REVOCA PARZIALE
DELL'ORDINANZA N.1185 DEL 07.05.2017 RELATIVA AL
FABBRICATO SITO IN LOC. TUSEGGIA FOG.20 PART.32 DI
PROPRIETA' GIORI DINA E BIROCCO ILIANA**

L'anno duemiladiciassette addì uno del mese di luglio, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

PREMESSO che dal 24 agosto 2016 si sono verificati eventi sismici di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale ed in particolare quelli del 26 e 30 ottobre 2016;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto l'attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici sopra descritti che hanno colpito il territorio di Camerino si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati

nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTE le “**scheda FAST** per il rilevamento sui fabbricati per l’agibilità sintetica post-terremoto” della Protezione Civile, *allegata alla presente ordinanza*, redatta dalla **squadra SF682 – scheda n. 003 e 004 del 14.12.2016** relativa all’edificio sito a Camerino in Loc. Tuseggia n.20 distinto al **Fg. 20 part. 32**, porzione **sub 4-5**, di proprietà dei soggetti di seguito riportati come da risultanze catastali:

- **GIORI Dina** , C.F.GRIDNI59B46B474T residente a Camerino 62032 Loc. Tuseggia 20
- **BIROCCO Iliana** C.F.BRCLNI25R57B474X (defunta)

che si conclude con il seguente giudizio:

scheda 003 **Edificio NON UTILIZZABILE**

scheda 004 **NON UTILIZZABILE PER SOLO RISCHIO ESTERNO**,

RICHIAMATA l’Ordinanza n. 1185 del 17.05.2017

VISTA la scheda AeDES n. 3 redatta dalla squadra 2236 in data 16.05.2017 che si conclude con esito “A” AGIBILE di porzione del fabbricato sito in loc. Tuseggia **Fog. 20 part.32 sub 5 garage**

CONSIDERATO che la Sig.ra Giori Dina, con nota pervenuta al prot. 16265 del 22.06.2017 ha chiesto la revoca parziale dell’Ordinanza n. 1185 del 17.05.2017 relativa alla porzione del fabbricato con destinazione d’uso autorimessa distinta al catasto al Fog. 20 part. 32 sub 5;

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l’incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che nel fabbricato/porzione di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l’uso;

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l’accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, dell’edificio/porzione oggetto della presente ordinanza, fatta eccezione per i tecnici e il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l’immobile;

ATTESO che stante l’urgenza manifestata qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata.

VISTO l’art. 15 L. n. 225 del 24.02.1992;

VISTO l’art. 108 lett. c) D.lgs. n. 112 del 31.03.1998;

VISTO l’art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito in Legge n. 229 del 15/12/2016;

D I C H I A R A

Che l’edificio/porzione sito a Camerino in Loc. Tuseggia 20 distinto al **Fg. 20, part. 32, sub 4** è **NON UTILIZZABILE**, inibendone pertanto l’utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni

rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie.

ORDINA

- 1) La **REVOCA parziale** dell'Ordinanza n. 1185 del 17.05.2017 limitatamente alla porzione di fabbricato distinta al catasto al **Fog. 20 part. 32 sub 5 – garage**;
- 2) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio/porzione sopra indicata ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale incaricato di effettuare ulteriori verifiche tecniche, eventuali interventi di messa in sicurezza o le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;
- 3) Che il proprietario o comunque chi ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area al fine di impedire l'accesso a chiunque;
- 4) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile;

COMUNICA

Che l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 dicembre 2016 all'art. 1 c. 2 dispone che entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento sindacale la compilazione della scheda AeDES per gli edifici danneggiati ritenuti inutilizzabili è ricondotta all'attività dei liberi professionisti nel quadro delle misure per la concessione dei contributi per la ricostruzione; i proprietari di immobili privati (o aventi diritto sugli stessi) che sono stati dichiarati "non utilizzabili" dopo le verifiche con scheda speditiva Fast, che si allega, incaricano direttamente tecnici specializzati a effettuare verifiche di agibilità post-sismica con scheda Aedes.

DISPONE

Per gli uffici competenti

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in Loc.Tuseggia n.20;
- di notificare la presente ordinanza in qualità di proprietari a:
GIORI Dina , C.F.GRIDNI59B46B474T residente a Camerino 62032 Loc. Tuseggia 20;
- di trasmettere, per le rispettive competenze, la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco
 - Servizio Protezione Civile Regionale – pec: regione.marche.protciv@emarche.it
 - Polizia Locale
- che il Comando Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della

presente ordinanza;

- che l'Ufficio Notifiche è incaricato della notificazione della presente ordinanza;
- di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge.

I N D I V I D U A

Quale responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 l'arch. Mattei Barbara dell'U.T.C., in qualità di coordinatore del C.O.C., e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede del C.O.C.

R E N D E N O T O

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR entro 60 gg. Ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
PASQUI GIANLUCA